



COMUNE DI CATANZARO

CAPITOLATO DI GARA

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PERSONALE

PER PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE - PON INCLUSIONE FSE MLPS

CIG 7748547F40
CUP D31H17000330006

CAPITOLATO DI GARA **SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PERSONALE**

ART. 1 OGGETTO.

Questa Amministrazione Comunale (Amministrazione), in qualità di Ente capofila del Distretto socio assistenziale di Catanzaro (Comuni: Catanzaro, Andali, Belcastro, Borgia, Catanzaro Lido, Caraffa, Botricello, Cerva, Cropani, Marcedusa, Petronà, San Floro, Sellia Marina, Sersale, Simeri Crichi, Soveria Simeri, Zagarise, Albi, Amato, Cicala, Fossato Serralta, Gimigliano, Marcellinara, Miglierina, Pentone, San Pietro Apostolo, Sellia, Settingiano, Sorbo San Basile, Settingiano, Taverna, Tiriolo) e di Beneficiario responsabile delle attività progettuali del PON FSE Inclusioni Sociale MLPS 2014/2020, intende avvalersi di personale somministrato, messo a disposizione da una Agenzia per il lavoro (autorizzata dal Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n°276/0 3) per le seguenti figure professionali:

- n. 13 Assistenti Sociali categoria "D1" (ex l.23/03/93 n.84) da destinare alle attività previste dal progetto SIA Sostegno Inclusioni Attiva - PON Inclusioni 2014/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (costo unitario annuo lordo €. 40.082,75).
- n. 12 Assistenti Sociali categoria "D1" (ex l.11/10/94 n.615) da destinare alle attività previste dal progetto SIA Sostegno Inclusioni Attiva - PON Inclusioni 2014/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (costo unitario annuo lordo €. 40.082,75).
- n. 4 Educatori professionali categoria "D1" (Classi L/SNT02 e L.19) da destinare alle attività previste dal progetto SIA Sostegno Inclusioni Attiva - PON Inclusioni 2014/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (costo unitario annuo lordo €. 40.082,75).
- n. 3 Mediatori interculturali categoria "D1" da destinare alle attività previste dal progetto SIA Sostegno Inclusioni Attiva - PON Inclusioni 2014/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (costo unitario annuo lordo €. 40.082,75).
- n. 5 Operatori e personale amministrativo specializzato categoria "D1" da destinare alle attività previste dal progetto SIA Sostegno Inclusioni Attiva - PON Inclusioni 2014/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (costo unitario annuo lordo €. 40.082,75).
- n. 5 Operatori e personale amministrativo non specializzato categoria "C" da destinare alle attività previste dal progetto SIA Sostegno Inclusioni Attiva - PON Inclusioni 2014/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (costo unitario annuo lordo €. 30.901,17).
- n. 5 Psicologi categoria "D1" da destinare alle attività previste dal progetto SIA Sostegno Inclusioni Attiva - PON Inclusioni 2014/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (costo unitario annuo lordo €. 40.082,75).
- n. 2 Sociologi categoria "D1" da destinare alle attività previste dal progetto SIA Sostegno Inclusioni Attiva - PON Inclusioni 2014/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (costo unitario annuo lordo €. 40.082,75).
- n. 2 Pedagogisti categoria "D1" da destinare alle attività previste dal progetto SIA Sostegno Inclusioni Attiva - PON Inclusioni 2014/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (costo unitario annuo lordo €. 40.082,75).

ART.2 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo totale della Gara è pari ad Euro 2.547.405,21 + IVA al 22%.. L'importo è pari ad Euro 3.107.834,35 comprensivo di IVA al 22%.

L'importo specificato è onnicomprensivo e comprende i costi della manodopera ed i costi aziendali di somministrazione, ai sensi dell'art.23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come riportato nel precedente art.1.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO.

La durata dell'appalto decorrerà dalla data del verbale di consegna e fino al 31 dicembre 2019, data della scadenza del periodo finanziato dal Ministero del Lavoro, arco temporale entro il quale la ditta appaltatrice dovrà impegnarsi a svolgere tutto il servizio.

In ipotesi di slittamento della chiusura del progetto SIA-PON FSE Inclusione sociale del Comune di Catanzaro, la durata dell'appalto non potrà superare il termine fissato dal Ministero e l'importo dell'appalto medesimo.

ART.4 - QUANTITA' E QUALITA' DELL'AFFIDAMENTO.

Il fabbisogno stimato per ogni unità lavorativa è pari a n. 36 (trentasei) ore settimanali fino al 31/12/2019 e comunque per un periodo massimo di 18 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna, per come specificato al precedente art. 3.

La prestazione del contratto di somministrazione, in coerenza con quanto disposto dalla vigente normativa in materia di bilancio degli Enti Locali, sarà articolato in lotti temporali multimensili.

Eventuali ritardi di pagamenti certificati derivanti da ritardata procedura di accredito fondi da parte del Ministero del Lavoro non potranno essere addebitati all'Amministrazione Comunale.

ART.5 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

1. Requisiti del personale somministrato

- a) Assistenti Sociali categoria "D1" (ex l.23/03/93 n.84)
 - Perfetta conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;
 - Diploma di laurea triennale in Scienza del Servizio Sociale o in Servizio Sociale (classe 39 ex classe 6) o titolo equipollente;
 - Iscrizione all'Albo professionale di Assistente Sociale;
 - Godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e provenienza;
 - Conoscenza, almeno di base, dell'uso del personal computer e dei programmi gestionali comuni.
- b) Assistenti Sociali categoria "D1" (ex l.11/10/94 n.615)
 - Perfetta conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;
 - Diploma di laurea specialistica in Servizio Sociale (classe 57/s) o laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali (classe I V187) o titolo equipollente;
 - Iscrizione all'Albo professionale di Assistente Sociale;
 - Godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e provenienza;
 - Conoscenza, almeno di base, dell'uso del personal computer e dei programmi gestionali comuni.
- c) Educatori professionali categoria "D1" (Classi L/SNT02 e L.19)
 - Perfetta conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;
 - Diploma di laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione secondo il nuovo ordinamento (L.19) (Ambito Educatore Professionale socio-pedagogico o Educatore Sociale) od equipollenti anche nel nuovo ordinamento degli studi universitari.;
 - Godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e provenienza;
 - Conoscenza, almeno di base, dell'uso del personal computer e dei programmi gestionali comuni.
- d) Mediatori interculturali categoria D1
 - Perfetta conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;
 - Diploma di laurea triennale secondo il nuovo ordinamento o diploma di laurea magistrale secondo il vecchio ordinamento in Scienze della Mediazione linguistica e Culturale o equipollenti anche nel nuovo ordinamento degli studi universitari oppure Diploma Scuola superiore triennale per mediatori linguistici (Decreto Ministeriale n. 38 del IO gennaio 2002) o Diploma scuola superiore triennale per interpreti e traduttori (Legge 11 ottobre 1986. n. 697). Per i candidati/le candidate in possesso di un titolo di studio conseguito non conseguiti in Italia, devono essere riconosciuti equipollenti al titolo di studio italiano prescritto;

- Godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e provenienza;
 - Conoscenza, almeno di base, dell'uso del personal computer e dei programmi gestionali comuni.
- e) Amministrativi specializzati Categoria D1
- Perfetta conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;
 - Diploma di laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) o Diploma di laurea magistrale secondo il vecchio ordinamento in Economia e Commercio. Giurisprudenza. Economia Aziendale gestionale o titolo equipollente anche nel nuovo ordinamento degli studi universitari.
 - Godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e provenienza;
 - Conoscenza, almeno di base, dell'uso del personal computer e dei programmi gestionali comuni.
- f) Amministrativi non specializzati Categoria C
- Perfetta conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;
 - Diploma di laurea triennale in Economia e Commercio. Giurisprudenza. Economia Aziendale gestionale o titolo equipollente anche nel nuovo ordinamento degli studi universitari;
 - Godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e provenienza;
 - Conoscenza, almeno di base, dell'uso del personal computer e dei programmi gestionali comuni.
- g) Psicologi Categoria D1
- Perfetta conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;
 - Diploma di Laurea in Psicologia (Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica/Magistrale. classe 58/S - LM51 del nuovo ordinamento) o titolo di studio equiparato o equipollente.
 - Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo;
 - Iscrizione all'Albo professionale degli Psicologi;
 - Godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e provenienza;
 - Conoscenza, almeno di base, dell'uso del personal computer e dei programmi gestionali comuni.
- h) Sociologi Categoria D1
- Perfetta conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;
 - Diploma di laurea triennale secondo il nuovo ordinamento in Sociologia (L40) o diploma di laurea magistrale secondo il vecchio ordinamento in Sociologia (LM88) od equipollenti anche nel nuovo ordinamento degli studi universitari.
 - Godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e provenienza;
 - Conoscenza, almeno di base, dell'uso del personal computer e dei programmi gestionali comuni.
- i) Pedagogisti - Categoria D1
- Perfetta conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;
 - Diploma di laurea magistrale in Pedagogia o in Scienze della Formazione nelle classi LM-50. LM57. LM85. LM93, secondo il vecchio ordinamento od equipollenti anche nel nuovo ordinamento degli studi universitari
 - Godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e provenienza;
 - Conoscenza, almeno di base, dell'uso del personal computer e dei programmi gestionali comuni.

1.1. Il personale somministrato dovrà essere in possesso dei requisiti generali di accesso all'impiego pubblico (cittadinanza italiana e dei Paesi dell'Unione Europea, godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e provenienza, assenza procedimenti penali, idoneità all'impiego). In caso di titoli di studio conseguiti all'estero vale l'equipollenza come per legge.

1.2. La verifica del possesso dei requisiti generali di accesso all'impiego pubblico, di cui al precedente comma 2, deve essere effettuato dall'Agenzia Aggiudicataria. Prima della presa in servizio del personale selezionato, l'Agenzia Aggiudicataria dovrà comprovare alla Stazione Appaltante l'esito degli accertamenti effettuati sul possesso dei requisiti.

2. Trattamento retributivo.

L'Agenzia Aggiudicataria dovrà corrispondere ai lavoratori somministrati un trattamento retributivo, tenuto conto di tutte le sue componenti, non inferiore a quello stabilito dalle leggi, dal CCNL Regioni ed Autonomie Locali e dalla contrattualistica nazionale, territoriale e aziendale, corrisposti ai dipendenti della Stazione Appaltante.

3. Modalità organizzative.

3.1. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e più in particolare nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'orario di lavoro sarà definito sulla base delle necessità in fascia oraria diurna feriale, come da CCNL di comparto;
- il prestatore di lavoro somministrato dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite;
- l'Agenzia di somministrazione è obbligata ad assicurare i prestatori di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124 del 1965;
- l'Agenzia dovrà comprovare l'adempimento degli obblighi assicurativi e contributivi nei confronti del lavoratore temporaneo nonché trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;
- copia del contratto tra l'Agenzia ed ogni lavoratore somministrato dovrà essere trasmesso alla Stazione Appaltante, vista la responsabilità solidale contemplata nel D.lgs n. 276 del 2003;
- il personale richiesto dovrà essere istruito e formato a cura dell'Agenzia in relazione alle competenze richieste e sopra specificate, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- l'Amministrazione informerà e formerà i lavoratori dei rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali sono stati assunti ed in particolare quelli specifici, nel rispetto del D. Lgs. 81/08 nonché dovrà adottare tutte le misure di sicurezza e i DPI necessari;
- l'Agenzia non potrà attivare subappalti nella somministrazione di lavoro determinato.

3.2. Qualora l'Agenzia non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 6. CRITERI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' DELLA SELEZIONE.

L'Agenzia per il lavoro per il reclutamento dei lavoratori da avviare al lavoro somministrato è obbligata a ricorrere a procedure pubbliche e trasparenti di selezione, rese note agli interessati attraverso adeguata pubblicità (sia prima dell'effettuazione della selezione sia rendendo note le graduatorie dell'avvenuta selezione), ed a garantire la piena trasparenza, imparzialità, qualità, ed economicità e celerità di espletamento delle procedure di selezione dei Candidati. L'Amministrazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti di trasparenza e pubblicità nella procedura di selezione, e di segnalare all'Agenzia eventuali incongruenze disponendo di conseguenza modifiche procedurali vincolanti.

L'Agenzia per il lavoro dovrà attivarsi nella procedura di selezione dei lavoratori per garantire il possesso dei requisiti attitudinali e professionali di qualità richiesti dal Progetto SIA del PON Inclusionione Sociale del Comune di Catanzaro e dal Capitolato di gara per le posizioni da ricoprire, adottando meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione.

ART.7 OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.

L'Amministrazione si obbliga a comunicare all'Agenzia per il lavoro i trattamenti retributivi applicabili anche a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e contrattuali, nonché a tutte le comunicazioni successive contenute nel presente Capitolato e nel contratto.

ART.8 GARANZIE.

CAUZIONE DEFINITIVA.

L'Agenzia per il lavoro aggiudicataria si obbliga a:

- costituire il deposito cauzionale definitivo pari al 10% del valore dell'affidamento nei termini previsti dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 prima della stipula del contratto o, qualora ci sia l'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i, prima della consegna.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.lgs n. 50/2016, l'importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

Tale cauzione è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempimento contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio.

Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, l'Agenzia deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.

ART.9 ASSICURAZIONE

L'Agenzia è obbligata ad stipulare una Polizza assicurativa RCT per i danni eventuali provocati nell'esercizio dell'attività dal personale somministrato con un massimale di pari ad 5.0000.000,00 euro, che dovrà essere consegnata prima della stipula del contratto o, qualora ci sia l'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i, prima della consegna.

ART. 10. OBBLIGHI A CARICO DELL'AGENZIA:

- mettere a disposizione i prestatori di lavoro richiesti dall'Amministrazione nel termine di giorni tre (3gg) lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta effettuata dall'Amministrazione;
- comunicare nel più breve tempo possibile all'Amministrazione la propria impossibilità di reperire entro i termini di cui sopra i prestatori di lavoro richiesti, specificando le motivazioni;
- provvedere alla sostituzione del prestatore di lavoro nel termine di tre giorni (3gg) dalla richiesta di sostituzione nel caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del medesimo, nel caso di motivata richiesta dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato nel rispetto della legge;
- pagare direttamente al somministrato le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento;
- versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti;
- comunicare all'Amministrazione l'avvenuto pagamento della retribuzione e l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

L'Agenzia per il lavoro dovrà comunicare il nominativo del soggetto incaricato in qualità di referente unico per l'Agenzia medesima, il quale si rappresenterà con il referente per l'Amministrazione, che sarà individuato all'atto della stipula del contratto.

L'Agenzia per il lavoro inoltre dovrà comunicare all'Amministrazione le eventuali variazioni intervenute nella denominazione o ragione sociale dell'Impresa; l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale ritardo nei pagamenti dovuto alla mancata o tardiva comunicazione. Le variazioni saranno operative nei confronti dell'Amministrazione solo in seguito all'esito positivo dei controlli prescritti per legge.

ART.11 INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO:

- In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore l'Agenzia per il lavoro avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante per il servizio di somministrazione fino alla effettiva scadenza del contratto in essere.
- Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al prestatore di lavoro ovvero all'Agenzia per il lavoro, l'Agenzia stessa dovrà sostituire il lavoratore entro il termine di tre giorni (3 gg) lavorativi come indicato nel presente capitolato. Qualora l'Agenzia per il lavoro non provvedesse alla sostituzione o l'Amministrazione non l'accettasse, il contratto relativo a quel singolo lavoratore si intenderà risolto di diritto.
- Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, durante il periodo di prova o a seguito di procedimento disciplinare o per giusta causa, l'Agenzia per il lavoro sarà tenuta a procedere alla sostituzione degli stessi nel termine di cui sopra.

Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati sarà esercitata dall'Agenzia di somministrazione come previsto dalla normativa vigente.

L'Amministrazione provvederà tempestivamente e comunque entro 3 giorni a comunicare le circostanze disciplinarmente rilevanti all'aggiudicatario, che provvederà a contestarle al lavoratore. **Controlli e verifiche**

- Il controllo sarà effettuato dall'Amministrazione per mezzo del Settore Politiche Sociali, cui spetta anche il coordinamento delle attività e la programmazione dell'orario di lavoro.
- L'Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'Agenzia per il lavoro possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte della stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato ed in modo specifico controlli di rispondenza e di qualità (intendendo con ciò che tale facoltà si riferisce alle obbligazioni che rimangono in capo all'Agenzia per il lavoro nel corso dell'esecuzione contrattuale).
- Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio di somministrazione dovesse risultare non conforme al capitolato, l'Agenzia per il lavoro dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.
- Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia per il lavoro aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al presente capitolato e al futuro contratto.

Determinazione del corrispettivo

L'Amministrazione corrisponderà all'Agenzia esclusivamente la tariffa delle ore effettivamente lavorate, ad esclusione di eventuali assenze del lavoratore per malattia ed infortunio; è altresì esclusa la corresponsione di quanto dovuto in caso di assenze per ferie e/o permessi, poiché comprese, come previsto dal CCNL delle Società di fornitura di lavoro temporaneo, nel costo del lavoro. L'Agenzia dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo.

ART. 12 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100

OFFERTA TECNICA

Offerta tecnico-organizzativa" deve contenere, a pena di esclusione:

una relazione tecnica completa e dettagliata, in originale, dei servizi offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Essa in particolare dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub-criteri di organizzazione del servizio. La relazione deve essere contenuta in max 20 pagine (nel caso in cui si utilizzi il fronte- retro in max 10 fogli) oltre agli allegati.

Saranno assegnati alle caratteristiche tecnico/qualitative del servizio offerto, nel seguente modo:

1. **Sistema organizzativo**, con particolare riguardo al metodo di selezione e di reclutamento dei lavoratori: **Max 35 punti**.

In particolare, la Commissione terrà conto dei seguenti elementi:

- a) Articolazione della struttura organizzativa (fino a 10 punti):** l'attribuzione del punteggio avverrà sulla base della presenza di un modello organizzativo che garantisca una gestione efficace ed efficiente del servizio e di una divisione specializzata per la Pubblica Amministrazione comprovata esperienza in ambito legale, amministrativo e formativo (il team deve essere composto da personale specializzato con almeno 5 anni nel settore, si richiede l'inoltro dei curricula);
- b) Qualità ed efficacia del processo di selezione e competenze delle figure professionali coinvolte (fino a 10 punti):** l'attribuzione del punteggio avverrà tenendo in massima considerazione i canali di reclutamento utilizzati; la metodologia e gli strumenti ideati per il processo di reclutamento e selezione del personale, garanti dei principi di trasparenza, legalità e imparzialità; la presenza di figure di alta qualificazione con plurima esperienza nella selezione per la Pubblica Amministrazione presenti sul territorio di riferimento (si richiede l'inoltro dei curricula);
- c) Modalità di gestione e sviluppo della banca-dati dei CV dei candidati (fino a 5 punti):** l'attribuzione del punteggio avverrà tenendo massimamente conto della qualità e funzionalità delle banche-dati e dalla messa a disposizione di strumenti innovativi per un ingaggio immediato ed efficiente;

d) Organizzazione del servizio (fino a 10 punti): l'attribuzione del punteggio avverrà tenendo in massima considerazione l'efficacia e l'efficienza nella capacità di risposta alle esigenze della Stazione Appaltante; la presenza di strumenti di monitoraggio che garantiscano la qualità del servizio erogato.

I punteggi saranno attribuiti mediante scelta discrezionale.

2. **Esperienza applicata del soggetto proponente**, con particolare riguardo alla qualificazione ed esperienza nella P.A. e delle relazioni territoriali: **Max 20 punti**.

In particolare, la Commissione terrà conto dei seguenti elementi:

- a) **Specifica esperienza precedente di somministrazione nella Pubblica Amministrazione; (fino a 5 punti):** l'attribuzione del punteggio avverrà sulla base della precedente comprovata esperienza di somministrazione nella P.A. del soggetto proponente, con dimostrata capacità di organizzazione dei fabbisogni professionali della Pubblica Amministrazione per le specifiche funzioni richieste;
- b) **Sistema di relazioni territoriali e filiale operativa (fino a 10 punti):** l'attribuzione del punteggio avverrà tenendo in massima considerazione il radicamento territoriale locale del soggetto proponente, dal possesso di un dimostrato sistema di relazioni territoriali con livelli istituzionali o "steakholders" del territorio, attestato da protocolli d'intesa o forme di partenariato, nonché dal possesso di una o più filiali operative sul territorio regionale;
- c) **Specifica esperienza precedente e qualificazione nelle politiche attive del lavoro e di inclusione sociale (fino a 5 punti):** l'attribuzione del punteggio avverrà sulla base della dimostrazione documentata di specifica qualificazione del soggetto proponente o di precedente esperienza dello stesso nelle politiche attive del lavoro e nelle politiche di inclusione sociale, anche attraverso forme di somministrazione per attività finalizzate a soggetti svantaggiati o disabili.

I punteggi saranno attribuiti mediante scelta discrezionale.

3. **Metodo e tempi di formazione del personale: Max 5 punti**.

In particolare la Commissione terrà conto, fra l'altro, dei seguenti elementi:

- a) **Formazione generica e specifica (Max 3 punti):** l'attribuzione del punteggio terrà conto della specificità dell'offerta formativa proposta sulla base delle competenze tecniche delle figure professionali da inserire e del modello metodologico utilizzato;
- b) **Caratteristiche del soggetto formatore (Max 2 punti):** l'attribuzione del punteggio terrà in considerazione la qualificazione e l'esperienza maturata in ambito formativo nel settore della Pubblica Amministrazione.

I punteggi saranno attribuiti mediante scelta discrezionale.

4. **Elementi migliorativi: Max 10 punti**.

- a) **Elementi migliorativi offerti (max 10 punti)**.

I punteggi saranno attribuiti mediante scelta discrezionale.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata applicando il metodo aggregativo-compensatore, secondo la seguente formula, ai sensi delle Linee Guida n.2, di attuazione del D.lgs 50/2016, recanti "offerta economicamente più vantaggiosa", parte VI comma 1, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.1005, del 21/09/2016 (in analogia all'allegato P, lett. a) n.4 al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.)

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove

- C (a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

- n = numero totale dei requisiti;

- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

- $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria

I coefficienti V(a)_i, per quanto attiene agli elementi di valutazione di natura qualitativa, saranno determinati mediante il metodo della media dei coefficienti (fino alla seconda cifra decimale, e qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque, sarà considerato fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore), variabile tra zero e uno, in base a descrittori di prestazioni riportati nella tabella 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai vari elementi costituenti i sub-pesi di ogni settore e riportato nella precedente Tabella di Valutazione.

I punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base ai singoli sub-elementi ed elementi di valutazione verranno riparametrati al peso complessivo previsto per il sub-elemento e per l'elemento di partenza, attribuendo il coefficiente pari a 1 (uno) al concorrente il cui punteggio, risultante dalla somma della media aritmetica dei punteggi attribuiti dai commissari, ottenga il valore più alto, e alle altre somme ottenute dagli altri concorrenti, coefficienti variabili tra uno e zero, in proporzione lineare riparametrata.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per i parametri, sono individuati i seguenti giudizi, in quanto applicabili, con relativo coefficiente numerico.

DESCRITTORI LIVELLO PRESTAZIONE	VALORI
Livello di definizione ottimo, con proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate in maniera complessa, rispondente agli standards qualitativi e prestazionali richiesti.	1,00
Livello di definizione buono, con proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0.80
Livello di definizione discreto, con proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standards qualitativi e prestazionali richiesti.	0.60
Livello di definizione sufficiente, con proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standards qualitativi e prestazionali richiesti.	0.40
Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standards qualitativi e prestazionali richiesti.	0.20
Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standards qualitativi e prestazionali richiesti	0.00

Si precisa che per ogni descrittore è fissato un valore. Ogni coppia di valori definisce un range di valori attribuiti. Il valore che il singolo commissario può attribuire potrà variare rispetto a quelli indicati, adattandolo all'interno del range individuato coerentemente alla propria valutazione. In ogni caso il valore attribuito potrà avere al massimo due cifre decimali.

Soglia di sbarramento: Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione in relazione ai criteri di natura discrezionale siano inferiori a 20 punti.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, redatta sulla base del prospetto allegato alla presente, validamente sottoscritta da persona autorizzata ed inserita in busta chiusa firmata sui lembi, dovrà riportare:

- denominazione, ragione sociale, sede legale codice fiscale e Partita Iva dell'Agenzia offerente;
- costo orario lordo onnicomprensivo (già individuato in € 20,65);moltiplicatore (indicato in cifre ed in lettere) da applicare al costo orario CCNL di cui all'allegato modello di offerta;costo orario offerto dall'Agenzia, IVA esclusa;
- percentuale di MARK-UP ricompresa nel costo orario offerto, e sulla quale sarà applicata l'IVA ai sensi di legge;
- imponibile della quota del costo orario soggetto ad IVA;
- importo IVA;
- costo orario definitivo onnicomprensivo di ogni onere, IVA compresa.

Non saranno prese in considerazione offerte con moltiplicatore pari o inferiore a 1 (uno).

L'offerta si intende valida per tutta la durata del contratto.

Il moltiplicatore si riterrà comunque comprensivo di qualsiasi elemento, ulteriore al valore del costo orario, che concorra alla definizione della tariffa a carico dell'Amministrazione.

L'offerta dovrà essere effettuata tenendo presenti i seguenti elementi che trovano riferimento nel vigente C.C.N.L. – Regioni ed Autonomie locali per la figura professionale di Assistente Sociale e altre Figure cat. "D1":

- costo annuo lordo onnicomprensivo: € 40.082,75 (per dipendente a tempo pieno) compresa tredicesima mensilità e Indennità di Comparto;
- costo mensile lordo onnicomprensivo: € 3.340,22 (per dipendente a tempo pieno)
- costo orario lordo temporizzato onnicomprensivo: € 20,65 (costo orario del personale dipendente comprensivo della temporizzazione della 13ma mensilità e delle malattie standard e della quota parte della vacanza contrattuale equivalente a € 13,23 mensili – lavoro effettivo medio annuo: 45 settimane)
- tasso INAIL “operatore non stanziale”

Ai fini della compilazione della stessa viene richiesto di esprimere un moltiplicatore; detto moltiplicatore sarà applicato al valore del costo orario risultante dai vigenti CCNL od a quelli che dovessero variare in funzioni di modifiche del contratto di lavoro, per le prestazioni effettivamente rese dai lavoratori.

Tale moltiplicatore sarà comprensivo dei seguenti elementi:

- Ricerca, formazione e selezione del personale;
- Retribuzione dei lavoratori;
- Oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo;
- Quota assicurativa INAIL;
- Sostituzione del personale;
- Festività;
- Festività infrasettimanali;
- Attività di formazione generale;
- Assicurazione di responsabilità civile per danni causati all’Amministrazione;
- Assicurazione di Responsabilità civile per danni causati a terzi;
- Ferie, congedi e permessi e qualsiasi assenza spettante ai sensi della normativa vigente;
- Quote da destinare a fondi vari (TFR ecc.);
- Mark-up.

L’offerta deve essere valida per 180 giorni decorrenti dalla data dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.

Per la compilazione della graduatoria, il punteggio finale sarà costituito dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta economica.

Nel caso di parità nel punteggio complessivo (offerta tecnica ed offerta economica) si disporrà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio nell’offerta tecnica. Nel caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

ART.13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

La ditta aggiudicataria potrà procedere alla fatturazione delle ore effettivamente lavorate.

La fatturazione dovrà essere effettuata su base mensile.

La fattura dovrà essere accompagnata da appositi rapportini dalle quali si possa evincere l’ammontare del lavoro somministrato (ore lavorate); tali rapportini dovranno essere visti per approvazione dal responsabile dell’Amministrazione.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte dell’Amministrazione successivamente alla verifica della regolare esecuzione del servizio e a seguito di presentazione di regolare fattura.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle medesime.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L’Amministrazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere – limitatamente alla parte contestata - ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

ART. 14 – PENALI.

In caso di ritardo nella fornitura e nella sostituzione del prestatore di lavoro richiesto dall’ Amministrazione, rispetto alle tempistiche indicate nel presente capitolato, verrà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

Qualora l’Agenzia per il lavoro sia inadempiente nell’esecuzione della prestazione oggetto del futuro contratto rispetto alle modalità e ai termini previsti dal medesimo ovvero offerti in sede di gara, l’Amministrazione, a seguito di contraddittorio,

potrà avvalersi di altra Agenzia per il lavoro, per l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'Agenzia per il lavoro aggiudicatrice, alla quale sarà escussa la cauzione definitiva, oltre alla richiesta di eventuali danni subiti dall'Amministrazione.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali verrà contestata immediatamente dall'Amministrazione a mezzo nota scritta inoltrata all'Agenzia per il lavoro aggiudicataria anche a mezzo PEC; l'Agenzia avrà la facoltà di produrre le proprie controdeduzioni nel termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso il suddetto termine alla medesima verrà applicata, se del caso, una penale pari a € 100,00 (cento/00), per ogni giorno di inadempienza nell'esecuzione della prestazione.

Per il pagamento delle penalità e l'eventuale rifusione dei danni subiti, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Agenzia per il lavoro aggiudicataria ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva di cui all'art. 2 – voce OBBLIGHI A CARICO DELL'AGENZIA

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre, per qualunque inadempienza agli obblighi previsti dal presente capitolato, l'Amministrazione, dopo aver assegnato mediante lettera raccomandata AR un termine di 15 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere, si riserva il diritto di risolvere il contratto in corso, ai sensi dell'articolo 1454 del c.c., salvo il risarcimento dei danni subiti da parte dell'impresa aggiudicataria inadempiente

L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso di:

- mancato pagamento delle retribuzioni ovvero di mancato versamento dei contributi a favore dei prestatori di lavoro da parte dell'agenzia per il lavoro aggiudicataria;
- inadempimento da parte dell'agenzia aggiudicataria degli obblighi previsti dall'art. 2 del presente capitolato speciale d'appalto;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro;
- cessione anche parziale del contratto, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 51 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ovvero di subappalto non previsto e non autorizzato da parte dell'Amministrazione;
- venga meno, durante il rapporto contrattuale, uno dei requisiti minimi previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto;
- revoca dell'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro 15 giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione, quando questa sia stata escussa nei casi previsti dal presente capitolato ovvero dalla legge. La risoluzione si verificherà di diritto al momento del ricevimento da parte dell'Agenzia per il lavoro aggiudicataria di una lettera raccomandata A/R con la quale l'Amministrazione dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva. In seguito alla risoluzione, non si farà luogo alla corresponsione di alcuna indennità per l'Agenzia per il lavoro aggiudicataria. È fatto salvo per l'Amministrazione il diritto di chiedere il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti e di intraprendere ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per la tutela dei propri interessi.

Saranno fatti salvi gli obblighi derivanti dai contratti di somministrazione stipulati con l'agenzia fino al termine della naturale scadenza.

ART. 16. SOSPENSIONE E RECESSO

E' in ogni caso fatta salva per ciascuna delle parti la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di quindici giorni, nelle seguenti ipotesi:

- revoca per sopravvenuta carenza di interesse pubblico per la fornitura del servizio;
- giustificati motivi o giusta causa inerenti l'esercizio della prestazione del servizio;

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto in caso di sopravvenienza eventuale di convenzioni Consip che risultino più convenienti rispetto a quelle convenute con la ditta affidataria.

La parte che intenda avvalersi della presente clausola è tenuta a darne motivata comunicazione all'altra mediante raccomandata a mani o postale a.r.

Il recesso produce effetti a partire dal quindicesimo giorno di calendario successivo alla comunicazione.

Qualora l'Agenzia dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Amministrazione si rivarrà su tutto il deposito cauzionale definitivo, a titolo di risarcimento danni.

In tema di sospensione si applica, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, con riguardo anche alla possibilità di disporre sospensioni dell'attività per esigenze di pubblico interesse, o in caso di motivate esigenze connesse

alla effettiva disponibilità finanziaria di competenza dell'Amministrazione connesse alle erogazioni contabili del Ministero del Lavoro e delle P.S. e conseguente dotazione di Bilancio Comunale.

ART.17. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Catanzaro, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 18. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, comprese l'imposta di bollo e di registro e i diritti di rogito, sono a carico dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 19. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario/Contraente è tenuto, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 Agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente è obbligato ad utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi alla commessa devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. I contraenti sono obbligati a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall' accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa. Nello stesso termine i contraenti devono comunicare all'Amministrazione le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato e provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

I contraenti sono tenuti ad inserire una clausola concernente la tracciabilità dei flussi finanziari anche nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla commessa.

Il pagamento delle prestazioni richieste avverrà a mezzo bonifico bancario intestato alla Vs. società, previa emissione di fattura, intestata al Comune di Catanzaro.

ART. 20- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel pieno rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), che, ai sensi dell'art. 13, prevede l'obbligo di fornire ai soggetti interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei propri dati personali corretto e trasparente, e dell'esecuzione delle vigenti disposizioni in materia di "Privacy", nonché la comunicazione del Responsabile dei trattamenti dati ai fini previsti dal RGPD.

ART. 21 SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

ART. 22. DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Cessione dei crediti derivanti dal contratto: si applica in materia l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI:

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di somministrazione lavoro, di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti e del Contratto collettivo di comparto.

Il RUP
Dott. Antonio De Marco

IL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI a.i.
Avv. Saverio Molica